





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, European Timber Regulation (EUTR), "Due Diligence", sulla provenienza e commercializzazione del legno. Modifiche ed integrazioni della DGR n. 36/2018 per il recepimento delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), Autorità nazionale competente per l'attuazione dell'EUTR.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

1. di modificare il primo punto del dispositivo della DGR n. 36/2018 sostituendolo con il seguente:
  - di stabilire che il rischio sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti da esso derivati immessi nel mercato interno della UE da parte di un operatore del comparto forestale marchigiano, provenienti esclusivamente da tagli eseguiti nelle Marche, con riferimento alle denunce di inizio lavori ed autorizzazioni previste dalla l.r. n. 6/2005 e dalla DGR n. 2585/2001, possa essere valutato, in via generale, come trascurabile;
2. di integrare il dispositivo della DGR n. 36/2018 con i seguenti punti:
  - di stabilire che, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR), spetta esclusivamente all'operatore del comparto forestale marchigiano la valutazione del rischio di ogni partita di legname e prodotti da esso derivati che immette sul mercato interno della UE, compresa l'adozione delle eventuali necessarie misure di attenuazione dello stesso;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di adottare la "Scheda di valutazione generale del rischio" predisposta dalla struttura regionale competente in materia di foreste, allegato A del presente atto, parte integrante dello stesso;
  - di adottare, con riferimento all'articolo 5 dell'EUTR, ad uso degli operatori del comparto forestale marchigiano, il "Modello di Registro del Sistema di Dovuta Diligenza", contenente le informazioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, dell'EUTR per la valutazione e l'attenuazione dell'eventuale rischio da parte dell'operatore, allegato B del presente atto, di cui ne costituisce parte integrante;
3. di comunicare il presente atto alla Direzione generale delle foreste del Mipaaf, all'UNCCEM Marche, alle Unioni montane, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche", ai membri del Tavolo regionale per le foreste di cui alla DGR n. 837/2017.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



al



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

*Normativa di riferimento*

1. Regolamento (CE) n. 338/1997, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche e rettifiche (Regolamento (CE) N. 938/97, Regolamento (CE) N. 2307/97, Rettifica (GU) L 298/97).
2. Regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legno nella Comunità europea.
3. Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
4. Regolamento delegato (UE) n. 363/2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli Organismi di Controllo.
5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli Organismi di Controllo.
6. Notifica n. DPE 0003497 del 04.05.2012, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di individuazione del MiPAAF quale Autorità Competente.
7. Linee guida interpretative di Novembre 2012 (Issues relating to the EU Timber Regulation legal framework for which guidance should be developed), non legalmente vincolanti, redatte dalla Commissione Europea per una miglior comprensione della legislazione secondaria.
8. Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 settembre 2013, n. 19-6394, Approvazione del documento "Indicazioni per gli operatori forestali in applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010".
9. DM 24/05/2018 – Nuova ripartizione delle competenze in ambito FLEGT/EUTR.
10. D. Lgs. 30 ottobre 2014, n. 178, di attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
11. DGR 6 novembre 2001, n. 2585, e s.m. "D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Emanazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani.";
12. DGR 22 gennaio 2018, n. 36, "Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, European Timber Regulation (EUTR), "Due Diligence", sulla provenienza e commercializzazione del legno – valutazione del rischio dei prodotti forestali marchigiani, e criteri ed indirizzi per gli operatori forestali delle Marche."

Ci



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Motivazione*

Il Direttore generale della Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), Autorità nazionale competente per l'attuazione del Reg. (UE) n. 995/2010 (EUTR), individuata dall'articolo 2 del d. lgs. n. 178/2014, venuta a conoscenza ed esaminata la DGR n. 36/2018, con nota prot. n. 0000313 del 19/06/2018, ha rappresentato alla struttura regionale competente in materia di foreste quanto di seguito sintetizzato:

- il sistema della dovuta diligenza si fonda su tre fasi inerenti la gestione del rischio: accesso alle informazioni (fonti e fornitori del legno e prodotti da esso derivati commercializzati sul mercato interno per la prima volta), valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato;
- sulla base delle informazioni indicate dall'EUTR (Reg. UE n. 995/2010, articolo 6, paragrafo 1), gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio che il Regolamento pone esclusivamente in capo ad essi, e non ad altri, in quanto è dell'operatore la responsabilità del rispetto della dovuta diligenza nell'immettere sul mercato UE per la prima volta legno e i prodotti legnosi indicati inclusi nell'allegato all'EUTR, il quale non prevede soggetti che possano sostituirli nelle tre fasi;
- pur apprezzando l'iniziativa della Giunta regionale delle Marche, quale prezioso supporto agli operatori per rendere disponibile un sistema per la dovuta diligenza per il legno prodotto nel territorio regionale, si chiede di valutare la possibilità di intervenire sul primo punto del dispositivo della deliberazione n. 36/2018 evidenziando meglio il ruolo centrale dell'operatore nella valutazione e attenuazione del rischio, senza ingenerare equivoche interpretazioni circa un'aprioristica valutazione di rischio trascurabile del prodotto legno marchigiano.

Il Direttore generale della Direzione generale delle foreste del Mipaaf ha altresì informalmente invitato la struttura competente della Giunta regionale a predisporre e pubblicare a se stante, sul link dedicato "Foreste" del sito web istituzionale della Regione Marche, una scheda sulla valutazione generale del rischio operata dalla Regione.

Tale scheda costituisce l'allegato A della presente proposta di deliberazione, parte integrante della stessa.

Il Direttore generale della Direzione generale delle foreste del Mipaaf, informata sul fatto che si aveva intenzione, quale ulteriore iniziativa di supporto agli operatori forestali marchigiani, di predisporre un "Modello di Registro del Sistema della Dovuta Diligenza", ha chiesto che la presente proposta di atto venisse trasmessa preventivamente alla Direzione generale delle foreste per una sua preliminare valutazione, anche perché tale modello poteva costituire un valido esempio da portare a conoscenza delle altre regioni.

Il "Modello di Registro della Dovuta Diligenza" costituisce l'allegato B della presente proposta di deliberazione, parte integrante della stessa.

53



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Direzione generale delle foreste del Mipaaf, con nota prot. n. 0000819 del 17/09/2018, ha comunicato, in merito alla bozza di atto predisposta e trasmessa dalla P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona, che la stessa recepisce le osservazioni formulate sulla DGR n. 36/2018, proponendo due lievi correzioni, recepite dalla presente proposta di deliberazione.

Ricevuto detto parere favorevole dall'Autorità competente, si propone pertanto alla Giunta regionale di adottare la presente proposta di atto deliberativo.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

*Esito dell'istruttoria*

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto deliberativo.

Il responsabile del procedimento  
(Cristiana Ciarimboli)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL  
SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione. La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

La dirigente  
(Francesca Damiani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara che, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

Il dirigente del Servizio  
(Lorenzo Bisogni)

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine di cui n. 10 pagine di allegati.

Il segretario della Giunta  
(Deborah Giraldi)



ALLEGATO A

## “Scheda di valutazione generale del rischio”

sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti da esso derivati immessi nel mercato interno della UE da parte di un operatore del comparto forestale marchigiano, provenienti esclusivamente da tagli eseguiti nelle Marche, con riferimento alle denunce di inizio lavori ed autorizzazioni previste dalla l.r. n. 6/2005 e dalla DGR n. 2585/2001 e s.m.

Reg. UE n. 995/2010, European Timber Regulation (EUTR)

Legno e prodotti legnosi da esso derivati considerati per la valutazione del rischio, secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio al quale si applica il Regolamento EUTR (Allegato al Reg. UE n. 995/2010):

- a) 4401. Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili;
- b) 4403. Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato.

Procedura di *Valutazione del rischio*, **in via generale**, redatta in base all'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (EUTR), fermo restando che la *Valutazione del rischio* deve essere comunque condotta dall'*Operatore*, per ogni partita di legno e prodotti da esso derivati che immette per la prima volta nel mercato interno dell'Unione europea.

### Elementi di Valutazione del rischio:

- 1. prevalenza di raccolta illegale di determinate specie;
- 2. prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione o regione in cui il legno e prodotti da esso derivati è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati;
- 3. presenza di sanzioni internazionali sul legno, che possono invece essere valutati a priori dalla Giunta regionale, competente in materia di gestione forestale ai sensi dell'art. 117 del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, del RDL n. 3267/1923 e della l.r. n. 6/2005.

Con riferimento ai precedenti elementi di Valutazione del rischio si può ragionevolmente ritenere che il rischio, sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti da esso derivati immessi nel mercato UE da parte di un operatore del comparto forestale marchigiano e prove-

ca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

niente da tagli eseguiti nelle Marche, in via generale, sia classificabile come trascurabile, con riferimento all'art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (EUTR), per i seguenti motivi:

- relativamente all'elemento di valutazione: **"prevalenza di raccolta illegale di determinate specie"** si valuta che relativamente ai tagli boschivi eseguiti nelle Marche il legno e i prodotti da esso derivati afferiscono principalmente a specie legnose di provenienza legale oltre che comune (ad esempio castagno, faggio, querce, carpino nero, orniello, robinia, conifere alloctone impiegate nei rimboschimenti) e pertanto questo elemento è valutato con rischio di livello trascurabile;
- relativamente all'elemento di valutazione: **"prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale (in questo caso le Marche) in cui il legno e i prodotti da esso derivati è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati"**: riferendosi esclusivamente a tagli autorizzati od alle denunce di inizio lavori presentate agli enti competenti, che acquisiscono da altri enti, od impongono all'operatore forestale, le eventuali ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri, comunque denominati, riferiti alla legislazione applicabile all'intervento selvicolturale in questione, ci si riferisce alla sola produzione legale. Inoltre nelle Marche non si è avuto alcun conflitto armato dalla fine della seconda Guerra Mondiale, terminata il 25/04/1945, per cui il rischio si valuta nullo;
- relativamente all'elemento di valutazione: **"presenza di sanzioni internazionali: sul legno e sui prodotti da esso derivati"** non gravano attualmente sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea per cui il rischio si valuta nullo.

Considerate le sopracitate valutazioni parziali, si desume che il rischio complessivo, in via generale, è valutabile come "trascurabile".



ALLEGATO B

## Modello di "Registro del Sistema di Dovuta Diligenza" per gli operatori forestali/commercianti delle Marche

### **Premessa.**

Il presente modello costituisce schema di riferimento per assolvere agli obblighi degli operatori forestali/commercianti delle Marche relativi al rispetto delle disposizioni del Reg. UE n. 995/2010 e del d. lgs. n. 178/2014 sotto riportati.

### **Normativa di riferimento:**

Reg. UE n. 995/2010, European Timber Regulation (regolamentazione europea sul legno, EUTR, sistema di dovuta diligenza, "Due Diligence")

Reg. UE n. 607/2012, di attuazione dell'EUTR, articolo 5, "Tenuta dei registri da parte degli operatori"

Decreto legislativo n. 178/2014 di recepimento statale del Regolamento sull'EUTR

Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 22 gennaio 2018 sulla Valutazione del rischio (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sull'EUTR) dei prodotti forestali marchigiani, considerato come "trascurabile" per alcuni aspetti previsti dal Regolamento comunitario, e contenente i "Criteri ed indirizzi per gli operatori forestali delle Marche"

Deliberazione della Giunta Regionale di modifica ed integrazione della DGR n. 36/2018, che adotta il presente modello di "Registro del Sistema di Dovuta Diligenza".

*Link agli atti citati e a ulteriori siti e documenti utili: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#Obblighi-operatori-forestali>*

a



## Definizioni

1. **Operatore:** persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette per primo legno e prodotti da esso derivati all'interno del mercato europeo.
  
2. **Commercializzazione:** "la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito".
  
3. **Commerciante:** persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno (dall'Operatore, ndr). In qualità di Commerciante, la responsabilità primaria è quella della tracciabilità a "monte" e a "valle" della merce. Un soggetto che immette direttamente nel mercato UE legno e prodotti da esso derivati inclusi nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 (EUTR) e contestualmente li acquista anche da fornitori europei o extraeuropei, deve adempiere agli obblighi previsti per entrambi i ruoli (Operatore e Commerciante).

**NB: gli elementi di "Valutazione del rischio" e, se non considerabile "nullo" o "trascurabile", le "Misure di attenuazione del rischio", previsti dal Regolamento UE n. 995/2010 (EUTR), devono essere verificati esclusivamente dall'Operatore forestale, anche sulla base delle informazioni contenute nel Registro del Sistema di Dovuta Diligenza.**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Scheda 1 - Informazioni sull'operatore forestale/commerciante  
e sull'intervento selvicolturale eseguito da cui derivano il legno e/o i prodotti da  
esso derivati che si immettono per la prima volta nel Mercato interno della UE**

*(da compilare da parte dell'Operatore forestale per ogni anno e per ogni autorizzazione/denuncia di inizio lavori presentata all'Ente competente e da conservare per 5 anni compresa la documentazione citata nelle altre pagine del Registro)*

Anno: \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE AZIENDA/IMPRESA	
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE	
INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
INDIRIZZO COMPLETO DELLA SEDE LEGALE (da compilare solo se diverso da quello di re- sidenza del titolare/legale rap- presentante)	
EVENTUALE SEDE OPERATIVA	
EVENTUALE SEDE DEPOSITO/MAGAZZINO	
Telefono fisso/Cellulare	/
Fax	
E-mail	
Posta Elettronica Certificata (PEC)	
Eventuale sito web	

Q



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

segue Scheda 1 - (barrare la casella corrispondente all'informazione od atto indicato):

La Tabella sottostante sintetizza la documentazione sull'intervento selvicolturale autorizzato/dichiarato da conservare per cinque anni e da esibire in caso di controlli da parte delle Autorità competenti.

Atto o documento	Sì	No	Non pertinente	Estremi atto/documento e data
Denuncia di inizio lavori <input type="checkbox"/> oppure: Istanza di autorizzazione al taglio <input type="checkbox"/> (barrare il tipo di documento)				
Esecuzione di misure fitosanitarie ingiunte dall'Autorità competente (Servizio fitosanitario)				
Autorizzazione al taglio rilasciata dall'ente competente a seguito di istanza				
Impianti di arboricoltura da legno o da frutto (anche tartufige) Autorizzazione espianto se finanziato con fondi pubblici <input type="checkbox"/> Autorizzazione espianto non necessaria <input type="checkbox"/>				
Eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del taglio e delle opere connesse (es. Autorizzazione paesaggistica/paesaggistica semplificata, nulla osta Ente Parco/Riserva naturale, pre-screening/parere di valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito Natura 2000 interessato ecc.)				

G



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Certificato di regolare esecuzione dei lavori (nel caso di lavori forestali pubblici)				
Documenti dell'acquisto del bosco in piedi/partita di legname (contratto, anche in forma di scrittura privata o comodato/mandato, concessione, asta pubblica, accordo verbale)				
Altra documentazione (Certificazione forestale/estremi del Piano di gestione forestale o strumento equivalente che si attua ecc.)				



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Scheda 2 – Registro delle vendite**

*(NB: nel concetto di vendita sono comprese anche le cessioni gratuite)*

*(da compilare per ogni singola istanza di taglio/partita di legname e per ciascuna vendita relativa alla stessa istanza/partita di legname)*

Denuncia di inizio lavori/Autorizzazione al taglio n. .... del .....

Vendita n.	Nominativo del cliente	Indirizzo del cliente	Estremi fattura (numero e data)	Specie legnosa/e	Denominazione commerciale del prodotto (es. legna da ardere, da opera, paleria, cippato, pellets, segatura ecc.)	Quantità in quintali o metri cubi (indicare dopo il numero o q.li o mc)
1						
2						
3						
4						
5						
(eventuali altre)						

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Scheda 3 – Valutazione del rischio ed eventuali procedure di attenuazione  
quando si immette per la prima volta nel mercato interno della UE  
legno o prodotti da esso derivati**  
(barrare e compilare)

1) Valutazione del rischio (art. 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 995/2010, European Timber Regulation, EUTR).

a)  Nullo o trascurabile in quanto si è in presenza di tutte le informazioni e gli elementi utili indicati dal sopra citato articolo, paragrafo e lettere dell'EUTR, per tale valutazione.

Eventuali note:

---

---

---

b)  Non trascurabile in quanto non si è in presenza di tutte le informazioni e gli elementi utili indicati dal sopra citato articolo, paragrafo e lettere dell'EUTR, tali da escludere che non vi sia rischio nullo o trascurabile.

Eventuali note:

---

---

---

2) Procedure di attenuazione del rischio (art. 6, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 995/2010, European Timber Regulation, EUTR).

Essendosi barrato il caso di cui alla lettera b), con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTR, ho posto in essere le seguenti misure di attenuazione del rischio (*"che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi"*, come disposto in merito dall'EUTR):

3



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

---

---

---

---

---

---

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Firma dell'operatore forestale

\_\_\_\_\_

Ca